



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 25/GST del 05 febbraio 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/ 1/2025 MICRI CALCIO - VIRTUS AFRAGOLA SOCCER

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il ricorso presentato dalla società Micri Calcio, relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la ripetizione della gara per "errore tecnico". Ritualmente evocata la controparte trasmetteva note difensive atte smontare l'impianto accusatorio. Sentiti a chiarimenti il DDG e l'AA1 gli stessi specificavano in merito alla posizione del calciatore n.4 De Marzo Lorenzo che lo stesso veniva ammonito al 35° del primo tempo di gioco per un fallo concesso in favore della società Micri Calcio. Il suddetto calciatore veniva poi espulso dalla panchina al minuto 45 + 5° in quanto cercava lo scontro con i tifosi locali tenendo un atteggiamento altamente provocatorio minaccioso ed ingiurioso. In particolare mimava il gesto della pistola alla tifoseria locale scatenando un parapiglia sugli spalti. Dalle audizioni non emergono circostanze atte a contestare un errore tecnico rispetto all'operato del DDG; PQM delibera rigettare il ricorso proposto dalla società Micri Calcio e per lo effetto confermare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/3 in favore della resistente. Conferma nel resto i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale ad eccezione che per il calciatore De Marzo Lorenzo la cui squalifica alla luce di quanto emerso dalle audizione viene incrementata di ulteriori 3 giornate. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE MARZO LORENZO (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 29/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 29/ 1/2025 RIONE TERRA - BARANO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Barano Calcio relativo alla gara in epigrafe non disputata per l'essenza della ricorrente. Rilavato che la società ASD Barano Calcio non si presentava al campo di comunale di Quarto per affrontare la società ASD Rione Terra a causa delle avverse condizioni meteomarine come attestato dal documento allegato al ricorso rilasciato dall'Autorità Marittima di Ischia. PQM delibera, in applicazione dell'art. 55 delle NOIF: accogliere il ricorso proposto e, per l'effetto, trasmette alla Segreteria Agonistica del Comitato Regionale FIGC LND per la fissazione del recupero della gara ASD RioneTerra - ASD Barano Calcio del 29.01.2025 valevole per il Promozione girone - B. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/ 1/2025 CITTA DI TORRE DEL GRECO - REAL VESUVIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto ricorso proposto dalla società SCD Città di Torre del Greco con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Real Vesuvio per avere quest'ultima inserito in distinta, nella partita indicata in epigrafe, il Sig. Miele Luigi, assistente dell'arbitro sprovvisto di "Tessera personale". Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il Sig. Miele Luigi risulta tesserato per la società ASD Real Vesuvio a far data dall'1.09.2024 e che lo stesso è stato identificato dal DDG durante il riconoscimento e, pertanto, in via legittima prendeva parte alla gara oggetto del presente ricorso come assistente dell'arbitro. PQM delibera: rigettare il ricorso proposto dalla ricorrente società SCD Città di Torre del Greco e, per l'effetto, confermare il risultato acquisito sul TDG di 2- 5 in favore della società ASD Real Vesuvio, confermando i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/ 1/2025 VENERE 2021 A.S.D. - ATLETICO FOIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Foiano con il quale la ricorrente società, richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Pol. D. Venere 2021 ASD, per avere quest'ultima impiegato, nella partita indicata in epigrafe, numero tre calciatori in posizione irregolare (Di Caprio Luigi 24.06.2006, Guarino Virgilio 19.10.1998 e Felato Gianluca 14.09.1978). Esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC LND, rilevato che:

^ il calciatore Di Caprio Luigi risulta tesserato per la società Pol. D. Venere 2021 ASD dal 25.01.2025;

^ il calciatore Guarino Virgilio risulta tesserato per la società Pol. D. Venere 2021 ASD dal 25.01.2025;

^ il calciatore Felato Gianluca risulta tesserato per la società Pol. D. Venere 2021 ASD dal 13.12.2024.

Tutti e tre i calciatori, pertanto, prendevano regolarmente parte alla partita Pol. D. Venere 2021 ASD - ASD Atletico Foiano del 26.01.2025, valevole per il Campionato Seconda Categoria girone D. PQM dispone: rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Foiano e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 0 in favore della resistente Pol. D. Venere 2021 ASD acquisito sul TDG, confermando i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 28/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 1/2025 A.S.D. SANSEVERINESE - CITTA DI TORRE DEL GRECO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, visto il preannuncio di ricorso proposto dalla società SCD Città di Torre del Greco ex art.55 N.O.I.F. Rilevato che al preannuncio non faceva seguito la proposizione di formale ricorso e, pertanto, l'incontro non si disputava per l'assenza ingiustificata della società SCD Città di Torre del Greco PQM delibera: in applicazione del combinato disposto dell'art. 53, co. 2 NOIF e dell'art. 10, co. 1 CGS infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società SCD Città di Torre del Greco con il risultato di 3 - 0 in favore della ASD San Severinese; di comminare l'ammenda di euro 100,00 alla società SCD Città di Torre del Greco trattandosi di prima rinuncia. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI TORRE DEL GRECO

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CITTA DI TORRE DEL GRECO 1

AMMENDA

Euro 100,00 CITTA DI TORRE DEL GRECO

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 27/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/ 1/2025 FELICE SCANDONE - SAVOIA 1908 F.C. SSDRL

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Savoia 1908 F.C. SSDRL relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Felice Scandone per avere, quest'ultima, schierato nella gara in epigrafe, un calciatore in posizione irregolare Palumbo Jacopo (1.03.2006). La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dal Comunicato Ufficiale n. 76 del 23.01.2025 FIGC LND CR Campania il calciatore Palumbo Jacopo (1.03.2006) veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; ^ il calciatore Palumbo Jacopo (1.03.2006) prendeva parte sia alla gara oggetto di ricorso sia all'incontro del 23.01.2025 tra la società Felice Scandone e la società Città di Torre del Greco, di fatto non scontando la squalifica irrogatagli con il C.U. sopra citato. Tanto rilevato PQM delibera: ^ ex art. 10 co. 6, CGS accogliere il ricorso proposto dalla società Savoia 1908 F.C. SSDRL e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società resistente ASD Felice Scandone con il risultato di 0 - 3; squalificare per una giornata il calciatore Palumbo Jacopo della società ASD Felice Scandone, squalifica da sommare a quella già inflitta e non ancora scontata; ^ squalificare per una giornata il Sig. Cinque Luigi dirigente accompagnatore della società ASD Felice Scandone; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Felice Scandone. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FELICE SCANDONE

AMMENDA

Euro 150,00 FELICE SCANDONE

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

CINQUE LUIGI

(FELICE SCANDONE)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 18/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 1/2025 GIOVENTU PARTENOPE - ALMA VERDE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Alma Verde relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la ripetizione della gara per erronea compilazione della distinta di gara da parte della resistente società Gioventù Partenope e per errore tecnico del DDG per avere, quest'ultimo, compilato male il rapporto di fine gara nonché per il mancato tesseramento del calciatore Tedesco Ciro nato il 30.07.2010. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Tedesco Ciro (30.07.2010) risulta tesserato per la società Gioventù Partenope dal 9.10.2024; ^ il DDG mediante supplemento di rapporto precisava che le sostituzioni nel corso della gara si erano così succedute: "esce 2 entra 6 al minuto 1 del 2 tempo (gioventù partenope); esce 4 entra 3 al minuto 12 del 2 tempo (gioventù partenope); esce 26 entra 27 al minuto 1 del 2 tempo (scotellaro claudio, gioventù partenope); esce 22 entra 20 al minuto 20 del secondo tempo (sostituzione gioventu) esce 16 entra 18 al minuto 20 del secondo tempo (gioventu partenope) esce 17 entra 14 al minuto 10 del 2 tempo (gioventù partenope)"; e che nel consegnare il rapportino di fine gara trascriveva in maniera errata le sostituzioni effettuate e che nessun dirigente gli contestava all'atto della consegna l'errore materiale. Tanto rilevato, considerato che: ^ il calciatore Tedesco Ciro è tesserato per la resistente società dal 9.10.2024; ^ il DDG chiariva con supplemento di rapporto che le sostituzioni nel corso della gara si svolgevano regolarmente nell'ordine sopra trascritto; rilevato altresì che il direttore di gara chiariva che il calciatore Scotellaro Ciro arrivava in ritardo all'impianto e che veniva regolarmente riconosciuto con indosso la maglia numero 27 e che ne dava comunicazione alle società e autorizzato da lui a prendere parte al giuoco; considerato che per costante orientamento della giurisprudenza sportiva gli atti redatti dai Direttori di Gara costituiscono fonte di prova privilegiata. Tanto rilevato e considerato PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Alma Verde confermando il risultato di 2 - 2 ed i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 50,00 alla società ASD Gioventu Partenope per erronea compilazione della distinta di gara. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 GIOVENTU PARTENOPE

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 12 febbraio 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 05 febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**